Bur n. 163 del 19/11/2026

(Codice interno: 597005)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1353 del 17 novembre 2026

Revisione dei criteri regionali di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definiti dalla DGR 6 agosto 2024, n. 911, alla luce delle modifiche del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 introdotte dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende aggiornare i criteri regionali di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definiti dalla DGR 6 agosto 2024, n. 911, alla luce delle modifiche del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 introdotte dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalle Aziende Sanitarie Locali (così denominate ULSS Unità Locali Socio Sanitarie), dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'importo delle somme che le Aziende ULSS, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare, sia ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 che ai sensi dell'art. 301 bis del D.Lgs. n. 81/2008, integrano in attuazione dell'art. 13, comma 6 del citato D.Lgs. n. 81/2008 un apposito capitolo regionale di entrata n. 7944 "*Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 21, c. 2, D. Lgs. 19.12.1994, n. 758 - art. 14, c. 8, D. Lgs. 9.4.2008, n. 81)*", destinato a finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai rispettivi Dipartimenti di Prevenzione.

In attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, pertanto, la Regione del Veneto ha emanato la Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "*Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione*", successivamente modificata dalla Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 e dalla Legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1, che ha introdotto nuove disposizioni per lo sviluppo e il miglioramento, tra l'altro, delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS.

In particolare, l'art. 8 bis - come modificato da ultimo dalla L.R. n. 1/2020 - ha sancito il criterio di riparto delle risorse presenti nel menzionato capitolo regionale, destinandole «*[...] prioritariamente ad attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi e danni associati all'esposizione professionale; al supporto delle attività dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) anche mediante acquisizione di personale aggiuntivo e investimenti; ad attività di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; ad attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro*».

Il successivo comma 1 ter dell'art. 8 della L.R. n. 23/2007 ss.mm.ii. ha inoltre stabilito che «*la gestione amministrativa-contabile delle somme introitate viene assegnata in via prioritaria all'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, […] secondo le indicazioni programmatorie e i criteri annualmente definiti dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 […], e rispettando, nella destinazione delle somme, il criterio della distribuzione territoriale delle attività produttive e della tipologia e dei fattori di rischio delle singole attività*».

Alla luce del novellato art. 8 della L.R. n. 23/2007, con Deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2024, n. 911 sono stati modificati i criteri di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, precedentemente definiti dalla DGR 14 maggio 2015, n. 750, come integrata dalla DGR 27 gennaio 2016, n. 56, al fine di:

- agevolare la realizzazione di iniziative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia di livello regionale che locale;
- centralizzare la gestione amministrativa - contabile delle somme introitate per il tramite di Azienda Zero - Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto, secondo le indicazioni programmatorie e i criteri annualmente definiti dalla Giunta regionale;
- valorizzare il ruolo del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 81/2008, rappresentativo di Enti e Parti Sociali;
- ripartire le somme introitate sulla base della distribuzione dei rischi lavorativi e delle specifiche esigenze di ciascun territorio e non più in proporzione all'ammontare delle sanzioni applicate dai rispettivi SPISAL.

In particolare, la DGR n. 911/2024 prevede che i fondi annualmente riscossi dagli SPISAL siano ripartiti come di seguito indicato:

- una quota, pari al 65% delle risorse annue, a sostegno - per almeno il 50% della stessa - di progetti di formazione e sostegno di imprese, enti e lavoratori e - per la restante parte - del raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), quest'ultima da ripartirsi tra le Aziende ULSS in base alla distribuzione territoriale del numero di imprese;
- una quota, pari al 26% delle risorse annue, a sostegno del personale UOC SPISAL, da ripartirsi tra le Aziende ULSS in base al numero di operatori in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;
- una quota, pari al 7% delle risorse annue, per le iniziative di prevenzione negli ambienti di lavoro di livello regionale, da assegnare alla UO Prevenzione – Sanità pubblica della Regione del Veneto;
- una quota, pari al 2% delle risorse annue, per le iniziative a sostegno del mondo della scuola, da assegnare all'Azienda ULSS incaricata del coordinamento del SiRVeSS (Azienda ULSS 9 Scaligera ai sensi della DGR 29 novembre 2022, n. 1503).

L'art. 16 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, ha tuttavia modificato l'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 introducendo tre nuovi commi che stabiliscono precisi vincoli e criteri per la ripartizione dei fondi derivanti dalle sanzioni SPISAL, la finalizzazione e la gestione delle risorse destinate al potenziamento delle attività di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico, si prevede che:

- ai sensi del comma 6-bis, le risorse introitate nel suddetto capitolo regionale devono essere «*ripartite annualmente fra le aziende sanitarie locali [...] e sono esclusivamente finalizzat[e] ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile e di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione*». Il medesimo comma legittima altresì, in caso di carenza di organico, il ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza operante nei citati servizi, quale quota di finanziamento integrativa rispetto ai limiti di costo aziendali previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali;
- ai sensi del comma 6-ter, fermo restando il soddisfacimento delle finalità prioritarie di cui al comma 6-bis ed al fine di incrementare l'efficacia delle attività ispettive e di prevenzione delle ASL, le somme residue che integrano il capitolo regionale possono essere destinate – a decorrere dall'anno 2025 e nei limiti delle disponibilità annuali – al personale del comparto e della dirigenza degli SPISAL con funzioni di vigilanza, a titolo di trattamento accessorio, per un importo non superiore al 15% dello stipendio tabellare lordo, secondo i criteri di attribuzione demandati alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
- ai sensi del comma 6-quater, le eventuali economie di gestione che dovessero verificarsi in corso d'anno nell'ambito delle attività di prevenzione svolte dai competenti dipartimenti delle Aziende Sanitarie Locali possono essere legittimamente riutilizzate nel medesimo esercizio finanziario per finalità coerenti con le competenze d'istituto dei dipartimenti stessi, in ragione della natura polifunzionale di tali articolazioni organizzative.

Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 13, comma 6 bis del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui «*Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7*», si ritiene opportuno aggiornare i criteri di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro definiti dalla DGR n. 911/2024 alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 159/2025. I nuovi criteri sono stati condivisi con il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito con DGR 30 dicembre 2008, n. 4182 in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008, nella riunione del 22 ottobre 2026.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si sottopongono all'approvazione della Giunta regionale i nuovi criteri di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come descritti nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che aggiornano e sostituiscono i precedenti di cui alla DGR n. 911/2024.

Gli esposti criteri di ripartizione del finanziamento derivante dagli importi delle sanzioni conseguenti all'accertamento di violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro verranno applicati sulle somme acquisite al citato capitolo regionale di entrata n. 7944 a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Come previsto dalla citata Legge regionale, tali criteri potranno essere rimodulati anche annualmente, sentito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008.

Si propone di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e, per quanto di competenza, la Direzione Risorse Umane del SSR, dell'esecuzione del presente atto nonché degli adempimenti ad esso conseguenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758;

VISTA la L. 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198;

VISTE la L.R. 6 agosto 2007, n. 23, la L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e la L.R. 24 gennaio 2020, n.1;

VISTA la DGR 30 dicembre 2008, n. 4182;

VISTA la DGR 29 novembre 2022, n. 1503;

VISTE la DGR 14 maggio 2015, n. 750, la DGR 27 gennaio 2016, n. 56 e la DGR 6 agosto 2024, n. 911;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con DGR n. 911 del 6 agosto 2024 sono stati approvati i criteri regionali di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. di prendere atto delle modifiche intervenute all'art. 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in forza dell'art. 16 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, in materia di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha introdotto tre nuovi commi che stabiliscono precisi vincoli e criteri per la ripartizione dei fondi derivanti dalle sanzioni SPISAL, nonchè per la finalizzazione e per la gestione delle risorse destinate al potenziamento delle attività di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. di approvare i nuovi criteri di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come descritti nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che aggiornano e sostituiscono i precedenti di cui alla DGR n. 911/2024;
5. di disporre che i criteri di ripartizione dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, siano applicati sulle somme acquisite allo specifico capitolo regionale di entrata n. 7944 "*Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 21, c. 2, D. Lgs. 19.12.1994, n. 758 - art. 14, c. 8, D. Lgs. 9.4.2008, n. 81)*" dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e, per quanto di competenza, la Direzione Risorse Umane del SSR, dell'esecuzione del presente atto nonché degli adempimenti ad esso conseguenti;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 26, co.1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

- [1] Dgr_1353_26_AllegatoA.pdf